



## CAPITOLO SEDICESIMO

# Prodotti delle industrie chimiche

### a) Concimi chimici

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento sezione relativa Concimi anticrittogamici

(Art. 103)

### b) Anticrittogamici

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento sezione relativa Concimi anticrittogamici

(Art. 103)

## CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI (Titolo V Capitolo Secondo)

**Art. 103 - Reclami, campionatura, analisi.**

Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all'art. 85.

## ITER dell' ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 maggio 1878

a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997.

b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 novembre 1997.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 gennaio 1998

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2018

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione del 13 settembre 2018.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 211 del 3 dicembre 2018.

- c) Saponi, glicerina, profumeria (nessun uso accertato)
- d) Prodotti farmaceutici
- e) Colori e vernici

**COMMERCIO DEI PRODOTTI CHIMICI IN GENERE,  
DEI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI, DEI PRODOTTI  
SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA  
E RADIOGRAFIA, DEI PRODOTTI COLONIALI,  
DELLE DROGHE E DEI GENERI PER TINTA E PER CONCIA**

*Sommario*

**USI COMUNI**

Conclusione del contratto . . . Art. 1	
Clausole speciali ed esecuzione del contratto . . . . . » 2	
Oneri della quarantena . . . . . » 3	
Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche) . . . . . » 4	
Imballaggi . . . . . » 5	
Tare . . . . . » 6	
Consegna . . . . . » 7	
Verifica della merce . . . . . » 8	
Contestazioni di qualità . . . . . » 9	
Pagamento . . . . . » 10	
Tolleranze sul peso . . . . . » 11	

**USI PARTICOLARI - GAS TECNICI (\*)**

Modalità di vendita e consegna . Art. 12	
Gas liquefatti . . . . . 12/bis	
Misurazione e tolleranze . . . . . » 13	
Cauzione e restituzione delle bombole . . . . . » 14	
Responsabilità e obblighi del compratore . . . . . » 15	
Mezzi di trasporto . . . . . » 16	
Bombole di proprietà del compratore o di terzi . . . . . » 17	

**GLUCOSIO**

Determinazione della densità . Art. 18	
Tolleranza . . . . . » 19	

**GOMMO-RESINE**

Specie di vendita (gomme insolubili nazionali) . . . . . Art. 20	
Requisiti della merce . . . . . » 21	
Peso . . . . . » 22	
Tolleranze qualitative . . . . . » 23	
Diritto di rifiuto . . . . . » 24	

**INCHIOSTRI DA STAMPA**

Modalità di vendita . . . . . Art. 25	
Composizione e requisiti tecnici . » 26	

**PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA  
CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA**

Oggetto del contratto . . . . . Art. 27	
Prezzo . . . . . » 28	
Contestazioni - Controllo della qualità della merce . . . . . » 29	
Materiale in lavorazione . . . . . » 30	

**TABELLA DELLE TARE**

## USI COMUNI

### Art. 1 - Conclusione del contratto.


I contratti possono essere stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o per mezzo di intermediario.

Le vendite effettuate per mezzo di intermediari sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma l'ordine o dà inizio alla esecuzione dell'ordine stesso entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto.

### Art. 2 - Clausole speciali ed esecuzione del contratto.

I contratti di merci viaggianti sono conclusi secondo le norme internazionali Incoterms:

## TABELLA INCOTERMS 2010 e Legenda



### Art. 3 - Oneri della quarantena.

Le conseguenze derivanti da ordinanze di quarantena sono a carico del compratore.

### Art. 4 - Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche).

I prodotti chimici in genere, i prodotti chimico-farmaceutici, i prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia ed i generi per tinta e per concia, sono contrattati in base alla denominazione comunemente adottata nel commercio (1).

I prodotti chimico-farmaceutici devono avere le caratteristiche stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.I.) o dalla Farmacopea Europea.

La merce risponde ai requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile.

Il compratore prima di intraprendere l'utilizzazione definitiva della merce fornitagli ne accerta l'idoneità su un campione di essa, richiedendo, eventualmente, l'assistenza tecnica dello stesso fabbricante. Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini

tecnici.

**NOTA - 1)** Nel commercio internazionale deve essere fatto riferimento alla designazione e codificazione del Sistema Armonizzato di cui alla Convenzione internazionale adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed il relativo Protocollo di Emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986, entrambi approvati dalle Comunità Europee con Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 n. 87/369/CEE. In applicazione della Decisione e per rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche relative all'importazione o all'esportazione delle merci il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 ha istituito una nomenclatura delle merci denominata nomenclatura combinata che riprende:

- a) la nomenclatura del Sistema Armonizzato;
- b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura (sottovoci nomenclatura combinata).

Nell'allegato 1, sezione VI, capitoli dal 28 al 38 del Regolamento sono indicati i prodotti oggetto di revisione usati per il settore del commercio dei prodotti chimici. La Commissione adotta ogni anno un Regolamento (pubblicato entro il 31 ottobre con applicazione dal 1° gennaio di ogni anno successivo) che riprende la nomenclatura combinata.

#### **Art. 5 - Imballaggi.**

Quando si verificano modificazioni nell'imballaggio che alterino le proprietà e/o le caratteristiche dell'imballo medesimo, il compratore può rifiutare il ricevimento.

#### **Art. 6 - Tare.**

Le tare si distinguono in:

- a) tara reale, che è quella da dedurre dal peso lordo;
- b) tara per merce, che è la tara nei casi in cui al peso lordo non è stato detratto il peso dell'imballaggio, fatto pagare all'acquirente come se fosse merce;
- c) tara convenzionale, che è quella in cui il peso dell'imballaggio è calcolato per convenzione senza che sia necessaria una constatazione;
- d) tara di origine o scritta, che è quella tara che, calcolata dal primo venditore e scritta sull'imballaggio, rimane inalterata in tutte le successive rivendite.

Per le merci estere vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso. In genere, salvo convenzioni contrarie, la tara è considerata «per merce» per tutta la merce venduta in sacchi.

#### **Art. 7 - Consegna.**

Se nel contratto è convenuta la consegna a pronti, la merce deve:

- a) essere consegnata entro 8 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- b) oppure, essere consegnata entro 15 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza. La consegna delle merci a domicilio del compratore è espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salvo la facoltà di recesso del committente.

#### **Art. 8 - Verifica della merce.**

La verifica numerica dei colli viene eseguita all'atto della consegna salvo controllo quantitativo da effettuare entro 8 gg.

Le merci con provenienza d'oltremare sono verificate all'atto del ritiro, per quanto riguarda le avarie che possono aver subito durante il viaggio.

#### **Art. 9 - Contestazioni di qualità.**

Il compratore accerta l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprenderne l'utilizzazione.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce vanno denunciate al venditore entro 8 gg. dal ricevimento, se la merce è consegnata dal fornitore in imballi.

Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata dal compratore prima dello scarico.

Nel caso che nelle pattuizioni non fossero state specificate tali caratteristiche, le parti si attengono alla qualità standard della produzione corrente. Qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici il termine per la denuncia è di 15 gg. dal ricevimento della merce.

#### **Art. 10 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In caso di consegne ripartite, per il mancato pagamento di una precedente fattura, il venditore può sospendere le ulteriori consegne, salvo le azioni di adempimento o di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - Tolleranze sul peso.**

Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:

- a) per prodotti liquidi in fusti sigillati, solo l'arrotondamento allo 0,5 di Kg;
- b) per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi: l'1% di tolleranza sul peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica: 30 Kg per ogni 1000 litri;
- c) per prodotti solidi: nessuna tolleranza, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine.

### **USI PARTICOLARI - GAS TECNICI**

#### **Art. 12 - Modalità di vendita e consegna.**

L'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, l'argon, l'anidride carbonica, l'acetilene disciolto e tutti gli altri gas tecnici (semplici e miscelati) compressi, liquefatti, disciolti, sono venduti, franco punto di vendita, in bombole, pacchi bombole e carri bombolai, solitamente di proprietà del venditore.

Il compratore, all'atto della consegna, ha facoltà di chiedere, a proprie spese, in contraddittorio, la ripetizione del controllo di qualità.

I gas tecnici vengono commercializzati:

\* in recipienti (bombole, pacchi bombole, carri bombolai) entro i quali si trovano, alla temperatura ambiente:

– totalmente allo stato gassoso, alla pressione alla quale sono stati compressi nel recipiente che li contiene (gas compressi)

– allo stato liquido, alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa (gas liquidi)

\* in speciali recipienti termicamente isolati, entro i quali si trovano e vengono mantenuti, a temperatura anche notevolmente inferiore alla temperatura ambiente:

– allo stato liquido e alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa (gas liquefatti refrigerati).

#### **Art. 12/bis - Gas liquefatti.**

Alcuni gas tecnici sono forniti anche allo stato liquido refrigerato in appositi contenitori consegnati in uso da parte del venditore ed installati presso il compratore.

La consegna viene effettuata dal venditore con speciali cisterne di trasporto; la resa è franco compratore, negli appositi contenitori.

All'atto della consegna, il compratore ha facoltà di richiedere, a proprie spese, un controllo qualitativo. Per il contenitore e per le altre attrezzature messe a disposizione del compratore, per effettuare la fornitura, viene corrisposta una quota mensile.

#### **Art. 13 - Misurazione e tolleranze.**

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10% rispetto alla quantità indicata.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione della bombola sia riscontrata una deficienza superiore a g 50 (cinquanta) di acetone per kg di acetilene, la differenza è addebitata.

La misurazione dei gas forniti allo stato liquefatto refrigerato viene effettuata per differenza di pesata o di livello o con appositi contatori installati sulle cisterne di trasporto.

**Art. 14 - Cauzione e restituzione delle bombole.**

Le bombole rimangono di proprietà del venditore e sono consegnate al compratore a titolo di noleggio o di comodato. Il compratore presta cauzione infruttifera adeguata alla quantità e al valore delle bombole e riconosce al venditore un corrispettivo per le spese di manutenzione.

Il compratore restituisce le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla data della consegna.

– Il compratore non può far riempire presso fornitori diversi dal proprietario le bombole, né può cederle a terzi; non può neppure immettere, nell'attrezzatura affidatagli in uso, gas allo stato liquido refrigerato di provenienza di terzi.

– Deve rendere le bombole nelle condizioni nelle quali le ha ricevute.

Nel caso di comodato, trascorso un termine di 15 giorni dalla data della consegna al compratore, il venditore applica un indennizzo giornaliero per ritardata resa per ogni bombola, fino all'avvenuto ricevimento al proprio magazzino della bombola stessa.

**Art. 15 - Responsabilità e obblighi del compratore.**

Il compratore, dal momento del ricevimento del gas, è responsabile dell'utilizzo del prodotto; è quindi anche responsabile della idoneità del prodotto all'uso al quale lo destina. Il compratore è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna sino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla consegna, il compratore è, altresì, responsabile della eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge, anche se ha corrisposto quanto dovuto al venditore, ai sensi dell'art. 14.

**Art. 16 - Mezzi di trasporto.**

– Nel trasporto effettuato dal compratore, questi è responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi utilizzati.

– Tale responsabilità permane in capo al venditore qualora il trasporto venga da questi effettuato.

**Art. 17 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi.**

Per le bombole, proprie o di terzi, affidate dal compratore al venditore per il riempimento, il compratore stesso è responsabile della conformità dei recipienti alle prescrizioni di legge e di sicurezza, nonché dell'assenza nelle bombole di sostanze pericolose o che possano diventare tali a contatto con il gas.

Il venditore può rifiutare il riempimento di bombole di proprietà del compratore o di terzi, quando emergano elementi di dubbio sulla loro idoneità.

## **GLUCOSIO**

**Art. 18 - Determinazione della densità.**

La misurazione della densità del glucosio commerciale, espressa in gradi Beaumé, è eseguita mediante la determinazione del peso specifico (*picnometro- bilancia di Westphal*) e l'applicazione della seguente formula:

$$n = 146,78 - (146,787/d)$$

dove *n* indica i gradi di Beaumé e *d* il peso specifico a 17,5 gradi C. di temperatura.

**Art. 19 - Tolleranza.**

La tolleranza in più o in meno ammessa nella gradazione del glucosio commerciale indicata nel contratto è di 0,4° Beaumé

**GOMMO-RESINE**

**Art. 20 - Specie di vendita (gomme insolubili nazionali).**

Le gomme insolubili nazionali di ciliegio e di frutti sono contrattate su campione.

**Art. 21 - Requisiti della merce.**

La denominazione di gomma arabica non è sufficiente per determinare la qualità di una gomma: principale requisito della gomma arabica è quello di sciogliersi completamente in acqua fredda.

La gomma arabica è detta in “*sorte*” quando è venduta così come è raccolta, mista ad impurità, in grani grossi (*boccoli*) minuti e minutissimi. Le impurità consistono in legni, pagliuzze, semi, pietruzze, sabbia.

Le gomme arabiche in commercio sono distinte in:

- a) gomma naturale in sorte;
- b) gomma pulita (*nettoyée*) o gomma senza pagliuzza (*depaillée*);
- c) gomma bianca friabile;
- d) gomma scelta a mano (*hand picked*).

**Art. 22 - Peso.**

Il peso della gomma arabica è quello di imbarco, tara 2 kg per doppio sacco.

Le eventuali differenze, oltre l'1 %, sono rimborsate dal venditore.

**Art. 23 - Tolleranze qualitative.**

Per le gomme arabiche è ammessa una tolleranza dal 3 al 5% di impurità e polvere (gomma polverizzata, terra, sabbia).

**Art. 24 - Diritto di rifiuto.**

Le gomme lacche provenienti direttamente dall'origine non possono essere rifiutate se giungono “ammassate”. Possono essere rifiutate se, provenienti da paesi non di origine, arrivano in tale condizione.

**INCHIOSTRI DA STAMPA**

**Art. 25 - Modalità di vendita.**

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto; solo i recipienti contenenti più di 50 kg s'intendono “a rendere” anche se non gravati di cauzione.

**Art. 26 - Composizione e requisiti tecnici.**

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, entro i limiti precisati all'articolo 13.

ITER DELL'ACCERTAMENTO usi comuni – usi particolari

*Primo accertamento:*

22 maggio 1877.

- a) esame del Comitato tecnico: 2005; (\*) per GAS TECNICI: 9 novembre 1995.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 19 maggio 2005; per GAS TECNICI: 8 febbraio 1996.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 277 del 6 ottobre 2005; per GAS TECNICI: 20 maggio 1996.

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione del 13 settembre 2018.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 211 del 3 dicembre 2018.

## **PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA**

**Art. 27 - Oggetto del contratto.**

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato e quello oggetto di trattamento da parte dei laboratori della casa fabbricante.

**Art. 28 - Prezzo.**

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

**Art. 29 - Contestazioni - Controllo della qualità della merce.**

Per impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Nel caso di vizi della merce, il venditore sostituisce quei prodotti che presentano difetti di fabbricazione, anche se già impressionati.

**Art. 30 - Materiale in lavorazione.**

Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la rifusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente.

Il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare.

- (1) ITER DELL'ACCERTAMENTO prodotti sensibili per fotografia cinematografica e radiografia:

*Primo accertamento:*

22 maggio 1877.

- a) esame del Comitato tecnico: 26 maggio - 1 dicembre 1998.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 1 dicembre 1998.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 500 del 8 novembre 1999.

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione del 13 settembre 2018.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 211 del 3 dicembre 2018.



## TABELLA DELLE TARE

Acquaragia . . . . .	Tara per merce in latte
Agar Agar . . . . .	» d'origine imballo compreso per balle
di 100 e 200 lbs (1)	
Amidi e amicone . . . . .	» per merce in sacchi
Ammoniaca anidra . . . . .	» reale in bombole
Barite . . . . .	» per merce in sacchi carta
Bianco di Spagna . . . . .	» per merci in sacchi
Caolino . . . . .	» tela per merce se in sacchi
Colle forti . . . . .	» tela per merce
Colle a freddo, di cascina . . . . .	» reale, imballo gratis
Colle gelatine tecniche . . . . .	» reale
Colle gelatine alimentari . . . . .	» reale
Citrato effervescente . . . . .	» reale, imballo gratis se in latte da
20-10-5-2,5 kg	
Caffè . . . . .	» 1% in sacchi semplici
2% in sacchi doppi	
Caffè del Brasile . . . . .	» 0,500 kg per sacco
Destrine . . . . .	» per merce in sacchi
Essenza d'anice in stagioni . . . . .	» kg 2,5 per stagione
Estratto campeggio solido . . . . .	» reale
Estratti per tinta e per concia:	
- estratti solidi . . . . .	» reale (distinta peso)
solidi . . . . .	» per merci in sacchi juta o carta
liquidi . . . . .	» reale (distinta peso)
Fecole . . . . .	» per merce in sacchi
Fecole per partite . . . . .	» peso di origine
Glucosio in barili . . . . .	» scritta
Glucosio in casse di 2 latte . . . . .	» reale legno, per merce la latta
Gomma copale Damar Batavia . . . . .	» d'origine
Gomma copale Manila . . . . .	» d'origine in ceste
Gomme incenso . . . . .	» d'origine, se all'origine
Gomme incenso . . . . .	» fattura, reale se acquistata in Europa
in cassa d'origine	
Gomme lacche indiane . . . . .	» reale
Idrato di bario . . . . .	» reale
Lichene . . . . .	» per merce in balle
Mandorle, nocelle . . . . .	» per merce in balle peso massimo gr.
2800 per balla	
Manna in casse . . . . .	» reale
435	
(1) 1 libbra = kg. 0,453.	
Melasso in barili . . . . .	» fattura
Mercurio metallo . . . . .	» reale in bombole da kg. 34,5 netto,
bombola se a rendere	
Miele . . . . .	» per merce in latta
Miele . . . . .	» fattura in barili
Nitrato di bario in fusti . . . . .	» reale
Olio di palma in botti . . . . .	» reale
Pepe nero e bianco . . . . .	» kg. 1 in sacchi semplici
kg. 2 in sacchi doppi	
Pinoli mondi . . . . .	» per merce, in sacchi
Pinoli mondi . . . . .	» reale in casse del peso lordo minimo
di 23,5-24 kg.	
Solfuro di sodio fuso . . . . .	» reale in fusti di ferro
Solfuro di sodio in scaglie . . . . .	» reale in sacchi di carta

Solfurio di bario .....	» reale
Solfuro di bario precipitato .....	» reale
Solfato rame .....	» lordo per netto - imballaggio
Solfato di rame .....	» fatturato a parte
Solfato di magnesio .....	» per merce, in sacchi di carta
Sommacco macinato o foglie .....	» per merce, in balle
Sultanina .....	» d'origine in casse o cartoni di kg. 14 netti, imballaggio gratis
Tamarindo pasta in barili .....	» 10% se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi .....	» per merce
Tamarindo Madras in fardi .....	» reale se acquistato all'origine
Trementina in latte .....	» merce, dal venditore
Terre coloranti in genere .....	» reale in balle al costo
Terre Cattù, Pegu e terra giapponese .....	» reale peso netto d'origine kg 50,800 (cantara)(2)

(2) 1 cantara = kg. 50,802

## f) Materie plastiche

### MATERIE PLASTICHE PER L'EDILIZIA

#### *Sommario*

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Modo di misurazione .....	» 2
Consegna (termini) .....	» 3
Tolleranze .....	» 4
Trasporto .....	» 5
Pagamento .....	» 6
Fornitura in opera .....	» 7
Garanzia .....	» 8
Reclami (termini) .....	» 9

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Il contratto può avere ad oggetto la sola compravendita o anche la posa in opera dei materiali plastici. I manufatti in materia plastica per l'impiego nell'edilizia vengono contrattati a seconda della loro conformazione, a metro lineare, per superficie, a peso, a volume o a numero.

#### **Art. 2 - Modo di misurazione.**

La misurazione del materiale piano viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte se superiori a cm quadrati 50.

Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti o pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le gusce, applicate sia verticalmente sia orizzontalmente, a metro lineare. La misurazione dei tubi viene eseguita a metro lineare, calcolando i raccordi – pezzi speciali – a numero.

#### **Art. 3 - Consegna (termini).**

I termini di consegna, da stabilirsi volta per volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni di calendario. I termini sono prorogati quando ricorrano cause di forza maggiore.

**Art. 4 - Tolleranze.**

Per i materiali plastici in genere, gli spessori e i formati hanno valore indicativo, e sono ammesse tolleranze secondo le norme UNI.

**Art. 5 - Trasporto.**

Quando non sia convenuto altrimenti, la merce si intende venduta franco fabbrica su autocarro e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Le spese di scarico dai mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.

**Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura dei lavori.

**Art. 7 - Fornitura in opera.**

Per la fornitura in opera dei manufatti in plastica, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto o di scarico della merce, con i rischi relativi.

Sono a carico del committente:

- a) i ponteggi eventualmente necessari per le varie lavorazioni;
- b) il trasporto ai piani di impiego e la eventuale manovalanza;
- c) la pulizia, l'energia elettrica, l'acqua;
- d) l'allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;
- e) l'applicazione, su richiesta e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi eventualmente necessari per l'applicazione delle materie plastiche.

Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore.

Gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico del fornitore.

**Art. 8 - Garanzia.**

Per il materiale plastico in pannelli, laminati o calandrati, se la vendita è stata conclusa per materiale posto in opera la garanzia si estende alla posa in opera, ai collanti impiegati e al materiale di rasatura del sottofondo.

Per il materiale plastico in tubi la garanzia riguarda altresì la perfetta esecuzione e funzionalità dell'impianto.

**Art. 9 - Reclami (termini).**

I reclami per vizi apparenti della merce vengono fatti, solitamente per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento.

ITER DELL'ACCERTAMENTO materie plastiche per l'edilizia

Primo accertamento:

24 luglio 1964.

- a) esame del Comitato tecnico: 2008.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione del 13 settembre 2018.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 211 del 3 dicembre 2018.

## **g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone**

COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI CARBURANTI – COMBUSTIBILI – SOLVENTI E BITUMI - OLI E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI – VASELINE ETC.

### *Sommario*

Oggetto del contratto . . . . .	Art. 1
Fatturazione - Peso - Volume . . . . .	» 2
Campionamento . . . . .	» 3
Tolleranze . . . . .	» 4
Spedizioni in carri-cisterna e autobotti . . . . .	» 5
Spedizioni in carri-cisterna ferroviari . . . . .	» 6
Bitume - Nozione . . . . .	» 7
Oggetto del contratto . . . . .	» 7.1
Fatturazione . . . . .	» 7.2
Campionatura . . . . .	» 7.3
Modalità di campionamento . . . . .	» 7.4
Tolleranza . . . . .	» 7.5

### **Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Nei contratti dei prodotti petroliferi (carburanti, grassi minerali, lubrificanti, vaseline, solventi, bitumi, combustibili, etc.) l'oggetto viene indicato con la denominazione che gli è propria e con la specificazione del tipo.

### **Art. 2 - Fatturazione - Peso - Volume.**

La merce è fatturata in ragione del peso lordo (tara per merce) quando i prodotti sono contrattati in latte o altri contenitori di varia capacità fino a 25 Kg ciascuno. Se i contenitori sono posti in cassette o cartoni, il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

La merce è fatturata in ragione del peso netto quando è contrattata in fusti metallici di qualsiasi specie. Tali fusti restano di proprietà del venditore ed il compratore non può comunque disporne né utilizzarli in modo diverso e deve restituirli in buone condizioni d'uso.

La merce sfusa è fatturata in ragione del peso netto o del volume.

### **Art. 3 - Campionamento.**

Il campionamento dei prodotti petroliferi viene effettuato in contraddittorio fra le parti contraenti mediante il prelevamento di tre campioni da effettuarsi a mezzo di bottiglia a strappo, alla superficie, alla metà ed al fondo della cisterna che contiene il prodotto.

I tre campioni così prelevati devono essere mescolati tra loro per ricavare una massa omogenea che costituisce il campione rappresentativo della merce.

Il campione rappresentativo deve essere conservato in quattro recipienti di eguale capacità e portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore può essere inviato ad un laboratorio specializzato per le analisi o ad un laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e non sono vincolanti per il venditore se non nei limiti prescritti dalle classificazioni doganali o dalla legge.

### **Art. 4 - Tolleranze.**

È riconosciuto un calo dell'uno per mille per i prodotti bianchi e per gasolio e una differenza peso del cinque per mille per gli oli combustibili densi e del tre per mille per gli oli combustibili fluidi.

In caso di consegna a volume le tolleranze saranno le seguenti:

- prodotti bianchi e gasolio: tre per mille in più e due per mille in meno.

**Art. 5 - Spedizioni in carri-cisterna e autobotti.**

Quando i prodotti sono contrattati in carri-cisterna ferroviari fanno stato agli effetti della prova del quantitativo i dati accertati nel corso delle operazioni doganali per merce proveniente dall'estero o dall'U.T.F. per la merce soggetta a controllo dello stesso.

Se la spedizione del prodotto è eseguita a mezzo di autobotti da deposito sottoposto a sorveglianza della Dogana o dall'U.T.F. fa fede il peso o il volume dichiarato in partenza da depositari autorizzati.

Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo carri-cisterna o di autobotti da deposito libero, fa fede il peso o il volume riconosciuto in partenza o, in difetto, quello accertato in arrivo.

Qualora si tratti di merce che debba essere accompagnata da certificato di provenienza, fa fede il peso o il volume indicato nel documento anzidetto.

Eventuali spese di pesatura di controllo sono a carico dell'acquirente, qualora la differenza risulti nei limiti delle tolleranze.

La tara del carro-cisterna o dell'autobotte è fatta prima del riempimento.

**Art. 6 - Spedizioni in carri-cisterna ferroviari.**

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi spediti a mezzo di carri cisterna ferroviari, il compratore ha l'obbligo di rispedire, a proprie spese, il carro vuoto e relativi attrezzi in dotazione entro lo stesso termine prescritto dalle condizioni generali di vendita per la riconsegna del proprio materiale.

**Art. 7.1 - Oggetto del contratto.**

Nelle contrattazioni il bitume viene commercializzato sfuso allo stato liquido e viene indicato con la denominazione che gli è propria e con le specificazioni del tipo (es. bitume stradale 50/70).

**Art. 7.2 - Fatturazione.**

La merce viene fatturata in ragione del peso netto.

**Art. 7.3 - Campionatura.**

Il campionamento del bitume viene effettuato in contraddittorio tra le parti ed è regolamentato dalla norma C.N.R. n. 81.

**Art. 7.4 - Modalità di campionamento.**

La campionatura viene eseguita presso lo stabilimento del cliente, all'atto della consegna. Si preleva dall'autobotte o dal serbatoio del carro cisterna a metà dello scarico, operando mediante l'immissione di un contenitore con un supporto a manico, rispettando le norme di sicurezza che non prevedano tra l'altro il prelievo dal rubinetto di fondo.

Si prelevano quattro campioni in quattro recipienti di eguale capacità che devono portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore verrà inviato per le analisi del caso ad un laboratorio specializzato riconosciuto e al laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e sono vincolanti per il venditore nei limiti delle tolleranze accettate per le prove inter-laboratorio (laboratori diversi) e di quelli prescritti dalle classificazioni doganali (o dalla legge).

**Art. 7.5 - Tolleranza.**

Come tolleranza sul peso viene nuovamente riconosciuta ed accettata una differenza del cinque per mille.

ITER DELL'ACCERTAMENTO Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

Primo accertamento:  
13 giugno 1950.

- a) esame del Comitato tecnico: 14 febbraio 2002.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione:  
1 luglio 2003.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione del 13 settembre 2018.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 211 del 3 dicembre 2018.

h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Vedi

GAS TECNICI art. 12 – 17